

Sezione IV, decisione 7 luglio 1893, *Pres. BIANCHI, Est. TIEPOLO; Comune di Orbetello (Avv. BECCHINI) c. Ospedale di S. Maria Nuova di Firenze (Avv. COSELSCHI) e Comune di Pontedera (Avv. PIERINI)*,

**Spese di spedalità — Domicilio — Cambiamento — Fatti da cui si desume
— Operaio (Cod. civ., art. 17).**

Agli effetti di stabilire l'onere delle spese di spedalità, il cambiamento di domicilio può essere provato non solo con la doppia dichiarazione voluta dall'art. 17 cod. civ., ma pur con altri fatti che valgano a dimostrare l'intenzione d'aver voluto trasferir domicilio. (1)

Quindi, se un operaio si reca a dimorare in un luogo ove prende impiego, permanente presso un'impresa od officina, a ragione si ritiene che egli abbia ivi trasferito il suo domicilio. (2)

La Sezione, ecc. — Attesoché lo stesso ricorso dichiara che Maurizio Bartoli, oriundo di Pontedera, si portò nell'anno 1878 nel Comune di Orbetello, o vi rimase fino all'anno 1885 addetto allo stabilimento industriale Del Rosso. Questa premessa di fatto, colla concomitanza che il Bartoli non abbandonò la residenza di Orbetello che per fatto di forza maggiore, per gli effetti cioè di una condanna penale che io porto ad espiare la pena a Firenze, è sufficiente a giustificare l'obbligazione imposta al detto Comune di Orbetello di rimborsare allo Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze le spese di spedalità sostenute durante il periodo nel quale il Bartoli vi fu ricoverato per infermità e decorso dal 10 marzo al 31 dicembre del 1890.

Sia pure infatti che trattandosi di spesa sostenuta dall'Ospedale di S. Maria prima che fosse entrata in vigore la legge sulle Opere pie 17 luglio 1890, si dovesse aver riguardo alle norme ancora vigenti ed osservate nella regione toscana per la ripetizione delle spese di spedalità prima di detta legge, e sia pure che queste norme, le quali sarebbero riassunte nel Motuproprio 31 maggio 1806 ed in altre disposizioni citate dallo stesso ricorrente, porrebbe o le spese di spedalità a carico del Comune nel quale l'indigente teneva il suo domicilio; non è men vero però che per determinare le condizioni del domicilio civile si dovrebbe sempre aver riguardo alle disposizioni del diritto civile, quali sono statuite non solo riguardo all'origine e fissazione, ma anche riguardo al cangiamento di domicilio. Anche nella giurisprudenza amministrativa le norme del diritto comunale devono essere consultate ed applicate quando avvenga che la legge speciale con le sue disposizioni si richiami ai criteri particolari di qualche istituto civile.

Atteso pertanto che non è solo per l'art. 17 cod. civ. patrio, ma anche per le norme del diritto comune che il trasferimento di residenza coll'intenzione di fissarvi la sede principale produce cangiamento di domicilio, e che tale intenzione si prova non solo colla doppia dichiarazione formale ed esplicita, ma anche con altri fatti che valgano a dimostrarla. E questa massima applicando alla fattispecie, si viene a dedurre che quell'elemento intenzionale, che la legge vuole congiunto al fatto materiale del trasferimento, poteva ritenersi costante nel Bartoli anche per il fatto di avere trasferito la sua residenza da Pontedera ad Orbetello da più anni addietro, per applicare tutta la sua attività e la sua industria ad uno stabilimento presso il quale si mantenne diuturnamente e che non avrebbe abbandonato, se una condanna penale non avesse coattivamente portata la sua persona in luogo diverso, e ciò comunque né allo stato civile di Pontedera né a quello di Orbetello il Bartoli curasse anche di notificare un tale trasferimento.

Attesoché la giurisprudenza della Sezione ha anche in altri incontri ritenuto come la residenza dello operaio, la cui sfera d'attività e d'interesse si esplica tutta coll'impiego delle attitudini di cui è capace, si fissa in quel luogo dove è chiamato e trattenuto dal disimpegno delle sue funzioni con quella stabilita di lavoro che è compatibile col mestiere e con la professione che esercita. Una tale residenza col carattere

di stabilità importa una fissazione di sede principale d'interessi, avuto riguardo alle condizioni personali economiche di chi altro non è che un locatore di opera; e quando, come avvenne nel concreto, la si tramutò da un luogo all'altro non con il semplice intendimento di peregrinare in cerca di occupazione eventuale o transitoria, ma d'impiegarsi a durata permanente presso una impresa, stabilimento od ufficio, e l'operaio effettivamente s'impiega in questo modo, con il trasferimento di residenza può dirsi avvenuto il cambiamento di domicilio, nel senso dichiarato dal mentovato articolo del codice civile.

Attesoché venendosi a respingere il primo mezzo prendendo le mosse da un ordine di ragioni che sono ammesse dallo stesso ricorrente, e che sono anche quelle dalle quali si mostra sostanzialmente ispirato l'impugnato decreto ministeriale 28 agosto 1892, cade da per sé anche la seconda osservazione del ricorso. Infatti, se si tratta di spesa di spedalità esaurita con tutto l'anno 1890, mentre la legge 17 luglio 1890 sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica non sarebbe entrata in vigore che alcuni giorni più tardi, ciò importa, per quanto si disse più sopra, la conseguenza principale ed assorbente che l'obbligo del Comune di Orbetello trae radice, piuttosto che dalla detta legge, dalle norme regolatrici della materia di spedalità vigenti in Toscana anteriormente e cimentate con quelle del diritto civile che le seguiva. Ma ciò è la materia del primo mezzo.

Per questi motivi, rigetta, ecc.